

AGEVOLAZIONI IRPEF IMPATRIATI: BENEFICIO APPLICABILE ANCHE SE L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE PRECEDE DI MOLTO LA PERCEZIONE DEL REDDITO

- Sentenza del 17/11/2025, n. 2628 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Vitiello
- Rel. Vitiello

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Redditi soggetti a tassazione agevolata per i c.d. lavoratori impatriati – Iscrizione all'anagrafe tributaria italiana diverso tempo prima dalla percezione del reddito in Italia – Irrilevanza.

Massima

In tema di agevolazioni IRPEF, per poter fruire dei benefici fiscali previsti per i lavoratori c.d. "impatriati" è irrilevante che il trasferimento in Italia sia avvenuto parecchio tempo prima dell'inizio del rapporto lavorativo per il quale si invoca il beneficio fiscale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto il beneficio applicabile in favore di un contribuente che si era iscritto all'anagrafe tributaria italiana in data 14 gennaio 2019 e aveva formulato richiesta di applicazione della tassazione agevolata in relazione ad un contratto di lavoro subordinato concluso in data 1 settembre 2021).

Rif. Normativi

- D. lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025